

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 01/07/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 17/10/2011 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-*sexies* TUB degli oneri versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.453,43, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario, dopo avere precisato che l'originaria decorrenza del piano di ammortamento del prestito contratto dal ricorrente, prevista per l'01/11/2011, è stata posticipata all'01/02/2012, rileva di avere già provveduto al rimborso dei costi qualificati in contratto come *recurring* (in particolare, commissioni incassate dalla mandante e commissioni di gestione del prestito). Eccepisce, di contro, la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento, delle provvigioni corrisposte all'agente e delle spese di istruttoria, registro e notifica, in quanto aventi natura *up front*, ritenendo peraltro inapplicabili al caso di specie i principi stabiliti nella nota sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia in tema di riduzione del costo del credito.

Conclude chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso.



Con nota di replica del 04/06/2021, il ricorrente insiste nelle proprie richieste, invocando l'applicazione della sentenza *Lexitor*.

Con controrepliche del 10/06/2021, la resistente insiste per il rigetto del ricorso, richiamando giurisprudenza di merito favorevole al rimborso dei soli costi di natura *recurring*.

DIRITTO

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti dal ricorrente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/14).

Da ultimo, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di coordinamento ha stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, alla luce delle disposizioni contrattuali relative alle voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso si può affermare quanto segue:

- le commissioni dell'intermediario mandante (lett. A delle condizioni economiche) hanno natura *up front* per il 60% del loro ammontare complessivo (con un limite massimo di € 200,00) e *recurring* per il restante 40%. In linea con gli orientamenti condivisi fra i Collegi territoriali, peraltro, la quota *recurring* dovrà essere restituita secondo il criterio *pro rata temporis* lineare e non già in misura "proporzionale alla quota interessi non maturata", per come indicato in contratto (cfr. Coll. Milano, n. 4857/21);
- la commissione di accensione del finanziamento (lett. B) ha carattere *recurring*, essendo espressamente riferita alla fase di esecuzione del contratto;
- la commissione di gestione (lett. C), di natura *recurring*, deve essere rimborsata secondo il criterio contrattualmente previsto (ossia in misura proporzionale alla quota interessi);
- le provvigioni dell'intermediario del credito (lett. D) hanno natura *up front* per il 70% del loro ammontare complessivo e *recurring* per il restante 30%;
- le spese di istruttoria, registro e notifica (lett. G) vanno qualificate come *up front*, essendo riferite alla sola fase preliminare all'erogazione del finanziamento.

Quanto agli oneri assicurativi (lett. F), l'intermediario ha affermato, con dichiarazione non contestata dal ricorrente, che la compagnia assicurativa ha già provveduto al rimborso del premio non goduto (v. evidenza di bonifico del luglio 2016 per € 530,44), liquidandolo secondo i criteri contrattualmente previsti e accettati dal cliente (v. modulo di adesione alla polizza, versato in atti). Sul punto, dunque, può ritenersi cessata ogni ragione del contendere.

Per quanto sopra esposto, tenuto conto della data di estinzione del finanziamento (avvenuta, come correttamente evidenziato dalla resistente, in corrispondenza della rata n. 49) e dei rimborsi di cui v'è prova in atti (€ 408,25 + € 109,38, stornati in conteggio estintivo), il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla somma di € 730,51 (oltre interessi dalla data del reclamo), per come indicata nella sottostante tabella:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni bancarie (mandante 60%)				200,00 €	Up front	75,48 €		75,48 €
Commissioni bancarie (mandante 40%)				490,00 €	Recurring	289,92 €		289,92 €
Commissioni di attivazione				589,26 €	Recurring	348,65 €		348,65 €
Commissioni di gestione				252,54 €	Criterio contrattuale	95,31 €	95,31 €	0,00 €
commissioni intermediario (30%)				289,80 €	Recurring	171,47 €		171,47 €
commissioni interme. (70%)				676,20 €	Up front	255,20 €		255,20 €
Spese istruttoria, registro, notifica, oneri erariali				284,62 €	Up front	107,42 €		107,42 €
rimborso commissioni mandante				0,00 €	∅	0,00 €	408,25 €	-408,25 €
rimborso commissioni intermediario				0,00 €	∅	0,00 €	109,38 €	-109,38 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								730,51 €

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei limiti sopra specificati, dovendosi respingere, in linea con il consolidato orientamento di quest'Arbitro, la richiesta di rifusione delle spese di assistenza professionale, in ragione del carattere seriale della controversia.]

PER QUESTI MOTIVI



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 730,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI